

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 11/2011 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2011

che modifica taluni regolamenti relativi alla classificazione di merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La polvere di cartilagine di squalo, sottoforma di capsule di gelatina utilizzate come integratore alimentare, è stata classificata alla voce 0305 ai sensi del regolamento (CE) n. 1858/98 della Commissione, del 27 agosto 1998, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ⁽²⁾. La preparazione di olio (contenente olio di onagra, materia grassa liquida proveniente dal latte e vitamina E) sottoforma di capsule di gelatina utilizzate come integratore alimentare, è stata classificata alla voce 1517 ai sensi del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata ⁽³⁾.
- (2) Nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08, *Swiss Caps AG contro Hauptzollamt Singen* ⁽⁴⁾, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che i prodotti sottoforma di capsule utilizzati come integratori alimentari devono essere classificati nella voce 2106, quali preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.
- (3) Di conseguenza, è opportuno adeguare il regolamento (CE) n. 1858/98 e il regolamento (CEE) n. 3513/92 in modo da evitare una classificazione tariffaria discrepante e assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione europea.

(4) È quindi opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 1858/98 e (CEE) n. 3513/92.

(5) Oltre alle correzioni di cui sopra, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1179/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata ⁽⁵⁾. Nelle tabelle contenute negli allegati I, II e III dello stesso, è riportato l'elenco dei regolamenti oggetto di modifiche (consistenti, rispettivamente, nel cambiamento del codice NC, nella soppressione di un punto del regolamento o nell'abrogazione del regolamento). Il punto 1) della tabella che figura nell'allegato I e il punto 3) della tabella che figura nell'allegato III si riferiscono entrambi al regolamento (CEE) n. 484/79 della Commissione, del 13 marzo 1979 ⁽⁶⁾; analogamente, il punto 79) della tabella che figura nell'allegato I e il punto 31) della tabella che figura nell'allegato II si riferiscono entrambi al punto 3) della tabella contenuta nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2696/95 della Commissione, del 21 novembre 1995 ⁽⁷⁾.

(6) Al fine di correggere la situazione, occorre modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1179/2009 della Commissione, sopprimendone i punti 1) e 79).

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il punto 2) della tabella che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1858/98 è soppresso.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 241 del 29.8.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ Sentenza della Corte del 17 dicembre 2009 non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafi 29 e 32.

⁽⁵⁾ GU L 317 del 3.12.2009, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 64 del 14.3.1979, pag. 47.

⁽⁷⁾ GU L 280 del 23.11.1995, pag. 17.

Articolo 2

Il punto 1) della tabella che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 è soppresso.

Articolo 3

Nella tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1179/2009 della Commissione, i punti 1) e 79) sono soppressi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*
